



**PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D. LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BANCA DEPOSITARIA E SERVIZI CONNESSI AL PATRIMONIO MOBILIARE DELL’ENPAP
CIG B8546D1E90**

CAPITOLATO TECNICO

Data di pubblicazione: 22/09/2025

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	2
2. PATRIMONIO ATTUALE DELL'ENTE	2
3. FONTI NORMATIVE	3
4. OGGETTO DEL CONTRATTO	3
5. DURATA CONTRATTUALE	7
6. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	8
7. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
8. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE	8
9. VARIANTI.....	8
10. VARIAZIONI ENTRO IL 20 PER CENTO.....	8
11. LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
12. LA VERIFICA DI CONFORMITA'	9
13. INADEMPIMENTI E PENALITA'	9
14. RISOLUZIONE	9
15. RECESSO.....	10
16. PAGAMENTO DELLE FATTURE.....	10
17. GARANZIA DEFINITIVA.....	11
18. SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA.....	11
19. SPESE CONTRATTUALI	11
20. COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO.....	12
21. ADEMPIMENTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ.....	12
22. STIPULA DEL CONTRATTO	12

1. PREMESSA

Il presente Capitolato tecnico costituisce parte integrante del Bando di gara per la selezione della Banca depositaria e i servizi connessi del Patrimonio Mobiliare in favore della Fondazione ENPAP - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi.

2. PATRIMONIO ATTUALE DELL'ENTE

Le offerte dovranno tenere conto dei dati indicati in tabella (patrimonio iniziale ai valori di mercato e stima dei flussi annui netti utili per potenziali investimenti, con la liquidità):

Ente	Patrimonio a valore di mercato al 30/06/2025	Flusso annuo stimato
ENPAP	Euro 2,877 miliardi	Euro 350 milioni ¹

ENPAP: Ripartizione per categoria di strumento (valore di mercato al 30/06/2025)

Categoria	Valore di mercato al 30/06/2025
Liquidità	€ 39,7 milioni
Titoli di stato EU	€ 830,5 milioni
Etf	€ 99,1 milioni
SICAV Ucits (Enpap)	€ 1.317,4 milioni
Altri Oicvm Ucits	€ 0
Oicr Fia	€ 580,7 milioni
Altro (quote Banca d'Italia)	€ 10 milioni

Di seguito è indicata una breve descrizione del patrimonio gestito dall'ENPAP.

2.1. PATRIMONIO DI ENPAP

Il patrimonio dell'Ente è in parte costituito da strumenti acquistati direttamente (cd. Gestione diretta), attualmente non ci sono deleghe di gestione (cd. Gestione indiretta o delegata).

La componente gestita direttamente è prevalentemente costituita da Titoli di stato italiani ed eventualmente dell'area Euro, quote di Oicvm Ucits, Etf e quote di Oicr Fia.

Gli Oicvm Ucits: trattasi di fondi quotati con sottostanti azionari, obbligazionari, relativi a diversi

¹ La stima si basa sui dati del Bilancio tecnico 2023 media del saldo totale del periodo 2026-2033.

settori e mercati (tutti i Paesi OCSE e Paesi Emergenti). Gli Etf/Etc sono relativi a materie prime, azioni ed obbligazioni. Gli Oicr Fia: trattasi di fondi immobiliari riservati, private equity, private debt ed infrastrutture. I Fia sono tutti denominati in euro. La natura giuridica è: di diritto italiano, lussemburghese e irlandese.

Al momento l'Ente non ha posizioni in contratti derivati, ma possono essere utilizzati strumenti derivati quotati e non quotati per la copertura dei rischi di portafoglio.

L'Ente è dotato di un regolamento per la gestione del patrimonio consultabile al seguente link:

<https://www.enpap.it/DOC/REGOLAMENTOGESTIONEPATRIMONIO.PDF>

3. FONTI NORMATIVE

La banca aggiudicataria della procedura di gara deve svolgere le funzioni di Banca Depositaria, in conformità alla normativa *ratione temporis* applicabile alle Casse di Previdenza di cui al D.Lgs. n.103 del 10 febbraio 1996, nonché a quanto disposto dalle norme del D.Lgs. n. 509 del 30 giugno 1994.

In particolare, la banca aggiudicataria dovrà operare in conformità a quanto previsto:

- dall'art.7 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005;
- dall'art. 38 del D.L. n. 58 del 24 febbraio 1998,
- dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 14 comma 3 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interesse e di depositario, - dalla normativa primaria e secondaria ivi richiamata e comunque dalla normativa primaria e secondaria applicabile alle attività oggetto dell'appalto e, comunque, in conformità con lo schema di contratto allegato.

4. OGGETTO DEL CONTRATTO

4.A Servizi base

1. L'Ente affida alla Banca Depositaria, per l'intera durata dell'Appalto, l'incarico di:
 - a. custodire ed amministrare gli strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, quote di OICR, etc.) e le disponibilità liquide;
 - b. regolare le operazioni disposte dall'Ente ovvero dal Gestore/i incaricato/i;
 - c. esercitare la funzione di sostituto di imposta nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente;
 - d. controllare che l'attività svolta dall'Ente ovvero dai Gestori sia conforme alla Regolamentazione, nonché agli eventuali ulteriori vincoli e limiti di investimento a cui i Gestori devono attenersi come successivamente comunicato dall'Ente alla Banca Depositaria;
 - e. valorizzare giornalmente le risorse che sono depositate presso la Banca Depositaria o i Sub Depositi; il tutto in conformità alla Regolamentazione.
2. In relazione a quanto precede, la Banca Depositaria assume l'obbligo di:
 - a. aprire e tenere, secondo le disposizioni dell'Ente, uno o più conti ad esso intestati in relazione ad ogni mandato, per l'accredito dei flussi delle Risorse, degli importi provenienti

dalla vendita o dal rimborso di strumenti finanziari o altre attività, degli importi derivanti da interessi, dividendi o altri frutti di gestione e di ogni altra somma di competenza; su tali conti vanno inoltre addebitati i rimborsi spese da corrispondere a fronte di richieste di disinvestimento, i corrispettivi per l'acquisto o la sottoscrizione delle attività, gli importi delle commissioni di gestione, le imposte dovute ed ogni altra spesa dovuta, ivi comprese le commissioni spettanti alla Banca Depositaria;

- b. tenere in deposito amministrato ex art. 1838 cod. civ., e per l'effetto ricevere, custodire, cambiare, liberare, convertire, frazionare, consegnare ed in genere amministrare i valori mobiliari costituenti il patrimonio, depositato presso la Banca Depositaria, curandone le formalità di intestazione e di rilascio degli eventuali biglietti di ammissione alle relative assemblee. A tal fine la Banca Depositaria può sub-depositare, secondo le modalità previsto nel Titolo V, Capitolo VII, Sezione III del Regolamento del 14 aprile 2005 emanato da Banca d'Italia (di seguito il "Regolamento"), la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza dell'Ente presso i sub-depositari (in seguito individuati come i "Sub-Depositari"), come di seguito definito, essendo essa Banca Depositaria espressamente autorizzata a ciò dall'Ente e mantenendo, comunque, la responsabilità per l'operato di detti Sub-Depositari. La Banca Depositaria, previa informazione all'Ente, può conferire incarichi ai Sub-Depositari, corrispondenti esteri o altri enti internazionali che effettuino servizi di centralizzazione o di custodia di valori mobiliari, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dell'Ente. In caso di operatività in strumenti derivati o in parti di alcuni tipi di OICR (ad esempio: fondi non armonizzati), l'Ente, il Gestore/i potrà/potranno avere la necessità di aprire conti presso soggetti depositari terzi, dove depositare contante o valori mobiliari, aperti a nome dell'Ente fermo restando l'obbligo della Banca Depositaria di riportare nei conti intestati all'Ente ed aperti presso di sé i beni depositati presso terzi e di esercitare nei modi previsti i controlli sui movimenti effettuati su tali conti, la Banca Depositaria medesima non è responsabile dell'operato di tali soggetti depositari terzi;
- c. eseguire le istruzioni dell'Ente, del Gestore/i, relative alla movimentazione delle Risorse depositate presso la Banca Depositaria, nonché accertare che la controprestazione di tali istruzioni sia rimessa nei termini d'uso, ed avvertire sempre l'Ente e il/i Gestore/i delle eventuali difficoltà incontrate con le controparti a questo riguardo; in particolare, controllare che il regolamento delle istruzioni riguardanti le Risorse dell'Ente avvenga secondo le condizioni vigenti nei mercati in cui le negoziazioni hanno luogo, restando inteso che la Banca Depositaria non sarà responsabile nei casi in cui l'Ente ovvero il Gestore/i non abbiano rispettato le tempistiche e i termini concordati e la Banca Depositaria si trovi nell'impossibilità di assicurare il corretto regolamento delle operazioni. A tal fine la Banca Depositaria, qualora si tratti di acquisto di quote di OICR, svolgerà a favore del cliente il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini. Inoltre, la Banca Depositaria renderà tramite mail le istruzioni eseguite per ogni singola operazione;
- d. con riferimento ai limiti di investimento applicabili a ciascuna gestione, ovvero previsti dalle politiche di investimento/regolamenti/normativa, controllare che le operazioni disposte dall'Ente ovvero dai Gestori siano conformi alla Regolamentazione applicabile nonché agli eventuali ulteriori limiti convenzionalmente stabiliti per ciascun Mandato di Gestione, in conformità a quanto previamente comunicato alla Banca Depositaria dall'Ente. Rendicontare mensilmente l'esito del controllo tramite file elettronici. Al fine di rendere possibili tali controlli, la Banca Depositaria concorda con l'Ente e con i Gestori l'inoltro giornaliero alla Banca Depositaria, di tutte le informazioni necessarie, ivi incluse le informazioni necessarie affinché la Banca Depositaria possa svolgere le attività previste qui di seguito alla lettera f);
- e. contabilizzazione e riconciliazione delle operazioni al fine di determinare in maniera indipendente il valore di mercato dei singoli valori e gestioni;
- f. calcolare giornalmente il valore delle Risorse depositate, al lordo della tassazione e comprensivo delle commissioni di gestione e delle commissioni di Banca Depositaria. Fornire con cadenza giornaliera all'Ente il dettaglio della valorizzazione di ogni gestione. Resta peraltro inteso che i controlli e le valorizzazioni della Banca Depositaria per quanto attiene

- agli investimenti operati dai Gestori ovvero dall'Ente sono effettuati con esclusivo riferimento a valori mobiliari per i quali siano pubblicati o comunque resi noti prezzi ufficiali di mercato o valorizzazioni, restando peraltro inteso che è esclusa ogni responsabilità della Banca Depositaria per la correttezza dei prezzi e la valorizzazione di ogni elemento del patrimonio dell'Ente per il quale non sussista un prezzo ufficiale di mercato o una valorizzazione resa pubblica dall'emittente, nonché per quegli attivi dell'Ente che non rientrino nella portata dei servizi prestati dalla Banca Depositaria;
- g. comunicare per iscritto e tempestivamente l'Ente qualora la Banca Depositaria individuasse istruzioni ad essa conferite che non siano conformi alla Regolamentazione o riscontrasse delle irregolarità nell'amministrazione dell'Ente e/o del/dei Gestore/i. In particolare, in caso di riscontro da parte della Banca Depositaria del mancato rispetto dei limiti e dei vincoli questa segnalerà le violazioni nonché le operazioni impattate all'Ente e al Gestore. In caso di impossibilità alla sospensione della esecuzione delle istruzioni suddette, tali operazioni dovranno poi essere tempestivamente stornate dal Gestore a sua cura;
- h. provvedere, su richiesta dell'Ente o del Gestore/i, per quanto di rispettiva competenza, ad accreditare al Gestore delegato e ai Fondi (laddove previsto) le commissioni di gestione e le altre spese relative alla gestione stessa, previa verifica della conformità degli importi richiesti alla Regolamentazione, nel caso in cui sia in essa previsto, ovvero alle Convenzioni di Gestione. Si precisa che, qualora presente, il mandato direttamente gestito dall'Ente non percepisce nessuna commissione di gestione;
- i. mettere a disposizione dell'Ente l'utilizzo dell'internet banking, affinché:
- il servizio di Front Office Finanziario dell'Ente possa inviare istruzioni di regolamento alla Banca Depositaria (lato cash e titoli) e visualizzare i conti correnti ed il dossier titoli;
 - il servizio di Middle Office dell'Ente possa visualizzare tutti i movimenti relativi al deposito (lato cash e titoli) ed effettuare verifiche sui conti correnti e sui dossier titoli;
 - il servizio di Middle Office dell'Ente abbia a disposizione un portale dedicato agli investimenti in alternativi (es: Private Equity, fondi infrastrutturali e fondi immobiliari) che:
 - ✓ dia evidenza dei seguenti fattori: Numero quote sottoscritte - Valore quota di emissione - impegno sottoscritto - somme versate - somme da versare - rimborsi capitale - rimborsi di proventi - valore quota corrente - controvalore corrente del fondo;
 - ✓ consenta il monitoraggio dei flussi di cassa: monitoraggio e registrazione di richiami e distribuzioni - archiviazione della documentazione relativa ai flussi di cui sopra - reporting digitale (report pdf) con totale richiamato, distribuito, impegno residuo etc..;
 - ✓ consenta la riconciliazione dei capital account statement periodici;
- j. trasmettere all'Ente le seguenti informazioni in merito ad ogni conto corrente e deposito titoli:
- in merito a ciascun conto corrente: estratto conto con cadenza settimanale/mensile ed estratto scalare per liquidazione interessi con cadenza mensile, entrambi in formato elettronico;
 - reporting saldi in tempo reale dei conti correnti con cadenza giornaliera;
 - in merito a ciascun conto deposito titoli: estratto conto titoli con cadenza settimanale/mensile in formato elettronico;

- dettaglio della composizione patrimoniale a prezzi di mercato del patrimonio dell'Ente suddiviso per mandato di gestione con cadenza giornaliera in T+2 in formato elettronico;
 - prospetto NAV (dettagliato sempre per mandato di gestione) con cadenza mensile in formato elettronico;
 - flusso giornaliero (standard CBI) con ricezione giornaliera di movimenti e saldi di conto, nonché flusso sempre standard CBI contenente i dossier titoli. L'invio dovrà avvenire tramite utilizzo di un canale strutturato (sftp, spazio di archiviazione protetto);
- k. supportare l'Ente nella definizione del profilo di tassazione più idoneo in relazione ai differenti mercati, alle differenti linee di investimento ed alle differenti tipologie di investimento, curando la predisposizione della necessaria documentazione. Salvo diversa normativa che potrà essere emanata in materia, la Banca Depositaria opererà in qualità di sostituto d'imposta dell'Ente per i portafogli per i quali l'Ente ha optato per il regime di risparmio amministrato, liberando lo stesso da qualunque ulteriore adempimento fiscale. La Banca Depositaria opererà in qualità di sostituto d'imposta dell'Ente per le attività di prestito titoli. La Banca Depositaria dovrà esclusivamente, previa apposita sottoscrizione dell'Ente, redigere e provvedere alla trasmissione/consegna alle autorità/agenzie competenti:
- delle istanze di rimborso (i c.d. "taxreclaims") alle amministrazioni finanziarie competenti per il recupero fiscale sui proventi esteri, fornendo una relazione riepilogativa mensile all'Ente, e fornendo altresì le certificazioni di legge relative ai dividendi italiani ed esteri (ex RAD);
 - dei certificati di attestazione residenza fiscale utili a richiedere all' Agenzia delle entrate l'attestazione di residenza fiscale da presentare allo Stato estero nel quale il contribuente ha prodotto reddito in un dato anno. L'attestazione di residenza fiscale è necessaria per avvalersi dei benefici delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sul reddito;
- l. la Banca Depositaria è responsabile esclusivamente della custodia delle Risorse depositate presso di essa dall'Ente e dello svolgimento delle altre attività descritte nel presente contratto. Si precisa inoltre che è compito dell'Ente predisporre e tenere le scritture contabili che le competono in base alla Regolamentazione ad essa applicabile, fermo restando che la Banca Depositaria fornirà le proprie scritture analitiche concernenti i mandati e le singole operazioni, e tutti gli elementi concordati e codificati in un file elettronico che rispetti le specifiche tecniche da definire tra le parti;
- m. la Banca Depositaria, l'Ente, e il Gestore/i disciplinano i flussi e le procedure operative inerenti all'attività che la Banca Depositaria svolge, in conformità al contratto ed alla Regolamentazione dell'Ente.

4.B Servizio di Prestito Titoli

L'Ente potrà attivare, nel corso di validità del contratto, il programma di prestito titoli con una copertura sottoforma di liquidità o rappresentata da titoli di stato pari al valore giornaliero di mercato almeno del 102% (con modello principal o agency).

Nell'erogazione del servizio di prestito titoli, la Banca Depositaria, fermo restando gli obblighi normativi previsti dalla normativa, dovrà prevedere:

- Rating minimo di controparte almeno di una delle seguenti agenzie: Fitch Short Term F1 / S&P A-1 / Moody's P-1 / DBRS R-1;
- La verifica del collaterale, cosicché risulti sempre adeguato rispetto ai rischi dell'operazione ed a quanto pattuito, monitorando costantemente le posizioni al fine di evitare che il suo valore scenda al di sotto del valore di mercato dei titoli oggetto del prestito;

- L'indisponibilità del collaterale al prestatore dei titoli prestati per tutta la durata del prestito titoli;
- La possibilità di richiamare, in ogni momento (t+ 1), i titoli oggetto del prestito o di risolvere il servizio di prestito titoli, senza costi per la Fondazione ENPAP;
- L'introduzione, in tutta la rendicontazione ed i relativi flussi, dei dettagli sia relativi agli strumenti finanziari oggetto del prestito titoli che del collaterale;
- La quota di ripartizione dei proventi derivanti dal programma di prestito titoli dovrà essere strutturata come segue: 80% (ottanta per cento) all'Ente e 20% (venti per cento) alla Banca depositaria.

4.C. Fornitura di servizi non a pagamento

L'erogazione dei seguenti servizi aggiuntivi, si intende ricompresa nella commissione del Servizio di Banca Depositaria calcolata in relazione ai servizi di cui al punto A:

1. Attività di regolamento titoli
2. Trasferimento certificati e titoli fisici
3. Disposizioni di pagamento e trasferimento fondi verso altra banca in euro o in altre divise;
4. Partecipazione ad assemblee
5. Aumenti di capitale
6. Movimenti dei conti correnti in euro e divisa (giroconti)
7. Spese di apertura, tenuta e chiusura conti, incluse le comunicazioni periodiche (con esclusione solamente delle imposte e bolli) anche presso Sicav esterne
8. Servizio di internet banking in funzione consultativa e dispositiva (es. Corporate Action) sui conti correnti ed i conti titoli e relative licenze di accesso per gli utenti Ente e per i gestori
9. Servizio di redazione e trasmissione delle istanze di rimborso (i c.d. "taxreclaims") alle amministrazioni finanziarie competenti per il recupero fiscale sui proventi esteri, fornendo una relazione riepilogativa mensile all'Ente, e fornendo altresì le certificazioni di legge relative ai dividendi italiani ed esteri (ex RAD); l'attività di compilazione e presentazione dei certificati di attestazione residenza fiscale ai competenti uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuata direttamente da Banca Depositaria. I modelli servono per chiedere all' Agenzia delle entrate l'attestazione di residenza fiscale da presentare allo Stato estero nel quale il contribuente ha prodotto reddito in un dato anno. L'attestazione di residenza fiscale è necessaria per avvalersi dei benefici delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sul reddito.
10. Servizio di predisposizione Covip Reporting. Reperimento e fornitura del tracciato dei dati completi e a look through, secondo le specifiche richieste dalla Covip, nelle tempistiche e secondo gli standard previsti dalla Autorità di Vigilanza stessa (Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza degli enti previdenziali di cui al Decreto lgs. 509/1994 e al Decreto lgs. 103/1996), per consentire all'Ente il caricamento della segnalazione sul portale della Autorità di Vigilanza.

5. DURATA CONTRATTUALE

Il contratto avrà una durata complessiva di 48 mesi, con facoltà in capo alla Stazione appaltante di rinnovare il presente contratto per un massimo di ulteriori 48 mesi, secondo le modalità descritte nel Disciplinare.

6. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'amministrazione nomina Direttore dell'esecuzione il Direttore Amministrazione dell'Ente, Dott. Massimo Muzzin, che avrà il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

7. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

8. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

9. VARIANTI

Sono ammesse, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, le varianti in corso d'opera rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto, posta la natura e la specificità del servizio, per effetto di fatti verificatisi in corso d'opera, per circostanze imprevedute o imprevedibili nella fase progettuale da parte della stazione appaltante, quali nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

10. VARIAZIONI ENTRO IL 20 PER CENTO

L'entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'Ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal Disciplinare e dall'art. 120, comma 9, del Codice. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

11. LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale

rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il Direttore dell'esecuzione del contratto indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

12. LA VERIFICA DI CONFORMITA'

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

13. INADEMPIMENTI E PENALITA'

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'aggiudicatario delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime l'aggiudicatario dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità del servizio prestato.

Il responsabile del progetto o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

14. RISOLUZIONE

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide

le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 15 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

15. RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'allegato II.14.

16. PAGAMENTO DELLE FATTURE

La fatturazione del Servizio sarà effettuata trimestralmente.

L'Ente provvederà alla liquidazione delle fatture, solo dopo esito positivo, a 30 (trenta) giorni dall'accettazione delle stesse, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato della Società.

Ai sensi dell'art. 3, L. 136/2010 e successive modificazioni, il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) relativo al presente incarico è: *B8546D1E90*.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, attinente all'obbligo di fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni, l'ENPAP può accettare e liquidare solo fatture originate attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

e gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Il codice univoco dell'ENPAP è il seguente: 218EIM - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi - Ufficio Contabilità e Bilancio

L'ENPAP procederà al pagamento entro 30 giorni dall'emissione di fattura intestata a:

*ENPAP - Funzione Amministrazione
Via Cesare Beccaria 94/96 - 00196 ROMA
Codice Fiscale 05410091002*

con l'indicazione del codice identificativo della presente gara - CIG B8546D1E90

In applicazione dell'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, le fatture elettroniche inviate all'ENPAP, attraverso il Sistema di Interscambio, devono obbligatoriamente essere assoggettate al meccanismo dello Split Payment, pur dovendo evidenziare l'IVA nella fattura, e indicare la seguente dicitura: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti).

L'Ente effettuerà il pagamento del corrispettivo al netto dell'IVA e verserà l'imposta direttamente all'Erario.

17. GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 e 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto, oltre ai casi contemplati dall'art. 106, co. 8, primo, secondo e terzo periodo, anche per una percentuale pari al 10%, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo del comma 8, quando l'operatore economico possieda le seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale;
- UNI EN ISO 9001 - Sistemi di gestione per la qualità;
- ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 - ISO/IEC 27001:2022 - Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni;
- UNI ISO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
- UNI/PdR 125 - Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni.

18. SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

19. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui

all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio appalti delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

20. COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

21. ADEMPIMENTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

L'operatore economico partecipante dovrà attenersi, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, a quanto stabilito dalla circolare 18 marzo 1997, n. 39/97, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1997 - Serie Generale e s.m.i..

In particolare, l'impresa aggiudicataria si obbliga:

- a far eseguire i servizi con propri dipendenti o, in caso di organismo cooperativo, con i propri soci, in possesso delle relative qualifiche professionali;
- al rispetto dei contratti collettivi nazionali e/o territoriali, anche in relazione al settore di appartenenza e di affiliazione sindacale;
- al rispetto della legislazione sociale vigente, nonché delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro, così come meglio definiti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa rilevante in materia.

L'impresa aggiudicataria assume a proprio carico tutte le spese per la mano d'opera e relativi oneri ed assicurazioni sociali a favore dei propri dipendenti o soci, secondo le vigenti disposizioni di legge, per materiali, trasporti ed attrezzature, per tasse, imposte, permessi ed ogni ulteriore onere, anche di natura fiscale, derivante direttamente dall'esecuzione dell'appalto.

Si intendono a carico dell'impresa appaltatrice tutte le spese inerenti e conseguenti i servizi in argomento.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di nominare un proprio Responsabile sul luogo di esecuzione dei servizi a cui la Fondazione possa far in ogni momento riferimento per dare tempestiva notifica verbale o scritta e per qualsiasi eventuale variazione o comunicazione.

L'impresa aggiudicataria assume altresì tutti i rischi e responsabilità per danni a persone e cose ed alla Fondazione, che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dei lavori, assumendo a proprio completo carico ogni onere relativo, nonché il conseguente obbligo di risarcimento.

In dipendenza di quanto sopra, l'impresa esonera la Fondazione da ogni danno, molestia, responsabilità ed azione, nessuna esclusa ed eccettuata.

22. STIPULA DEL CONTRATTO

Prima della stipula del contratto dovranno essere presentati alla Fondazione i documenti richiesti

dal disciplinare di gara e quanto altro previsto dalla normativa in vigore.
L'aggiudicazione e la successiva, conseguente, sottoscrizione del contratto con l'Aggiudicatario, restano subordinati all'accertamento di tutti i requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara, ai sensi di quanto previsto dal Codice.

23. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E CODICE ETICO

L'ENPAP ha adottato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 96/15, successivamente aggiornato con le delibere n. 107/19, n. 113/21 e n.111/23 un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e un Codice Etico. Si richiede espressamente l'impegno dell'aggiudicatario del servizio al rispetto delle disposizioni contenute nei suddetti documenti. A tal fine si informa che la i documenti sopra richiamati sono liberamente consultabili al seguente link: <https://www.enpap.it/trasparenza/>. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni e/o mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i soggetti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo del presente Capitolato, sono tenuti ad assumere le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Titolare del trattamento dei dati personali è l'ENPAP.

I dati saranno trattati da ciascuna parte per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui al presente capitolato e non saranno divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

25. FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di ROMA.

IL RUP

Per accettazione integrale ed incondizionata dalle norme e clausole contenute nel presente Capitolato tecnico.

Data e firma come da rapporto di verifica della firma digitale¹

¹ La firma del legale rappresentante (o del procuratore speciale) deve essere corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.